

Allegato "A"

ALL'ATTO RACC.N. 9746

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e Sede

E' costituita per iniziativa dei signori Federica Cappelletti, Alessandro Rossi e Rossano Andrea Rossi (i "Fondatori") al fine di onorare la memoria del Campione del Mondo del 1982, "Pallone d'oro" e "Scarpa d'oro" Paolo Rossi, una fondazione senza fine di lucro per la ricerca e l'innovazione scientifica e tecnologica, l'istruzione, la solidarietà e il sapere umano denominata **"Paolo Rossi Foundation ETS"** senza vincoli di rappresentazione grafica (nel seguito la "Fondazione"), ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni ("Codice del Terzo Settore"), del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

Nella denominazione potrà essere utilizzato l'acronimo "ETS" dal momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dal Codice del Terzo Settore.

La Fondazione ha sede in Torino.

Le variazioni dell'indirizzo all'interno del Comune ove ha sede la Fondazione non costituiscono modifiche del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire sedi secondarie o decentrate.

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Articolo 2 - Scopo, attività di interesse generale e attività diverse, strumentali e secondarie

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività nei seguenti settori: istruzione, formazione, assistenza sociale, ricerca scientifica, beneficenza, promozione della cultura e del sapere umano, ricreativo e sportivo, nell'ambito della società civile e dell'intero territorio nazionale e internazionale, con principale riferimento al gioco del calcio ed alle attività sportive e del tempo libero nonché della ricerca medica e sanitaria.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi tempo ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione si propone, a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale, diretta o indiretta, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'articolo 5, comma 1, lett. d) del Codice del Terzo Settore;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. h) del Codice del Terzo Settore;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. u) del Codice del Terzo Settore;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. i) del Codice del Terzo Settore;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore
- formazione universitaria e post-universitaria di cui all'articolo 5, comma 1, lett. g) del Codice del Terzo Settore;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'articolo 5, comma 1, lett. l) del Codice del Terzo Settore.

In particolare, la Fondazione, negli ambiti di interesse generale sopra individuati, intende organizzare, promuovere, sviluppare e/o supportare e partecipare:

- A. a progetti nel campo della valorizzazione dello sport, ed in particolare del gioco del calcio, come strumento di educazione e formazione personale e sociale in collaborazione con enti ed associazioni sportive;
- B. alla diffusione, sviluppo e sostegno dello sport di base, con particolare riguardo al settore giovanile, dilettantistico ed a quello paraolimpico, attraverso eventi sportivi finalizzati al perseguimento dei predetti obiettivi;
- C. al coordinamento e promozione delle attività del tempo libero legate all'associazionismo sociale;
- D. alla promozione dell'esercizio di attività sportive dilettantistiche, in specifico la formazione, la preparazione e la gestione di promozione sportiva, l'organizzazione di squadre, tornei, gare e manifestazioni con finalità di educazione e formazione alla cultura ed ai valori dello sport;

E. alla formazione sociale e culturale tesa alla crescita della pratica motoria e sportiva ed alla valorizzazione del rapporto tra sport professionistico e sport dilettantistico, ivi inclusa l'organizzazione di attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di cui sopra;

F. la messa a disposizione, a favore di centri di ricerca all'avanguardia, di idonee apparecchiature mediche, purché sempre ed inderogabilmente a titolo gratuito e senza corrispettivo di alcun genere, progetti nel campo della ricerca scientifica di particolare interesse sociale e dell'innovazione tecnologica in campo medico, farmaceutico e delle biotecnologie, al fine precipuo di stimolare la ricerca nel campo delle malattie oncologiche;

G. alla promozione, sviluppo e/o finanziamento, in qualsiasi progetto, nel campo dell'erogazione di premi e borse di studio anche a livello internazionale nell'ambito sportivo di base, con particolare riguardo allo sport giovanile, dilettantistico ed a quello paraolimpico;

H. la promozione e la diffusione dello sport, della cultura e del sapere umano nell'ambito della società civile, in tutte le forme ritenute idonee, quali seminari, convegni, prodotti editoriali ed in generale eventi di richiamo, ivi inclusa la promozione dell'esercizio di attività sportive dilettantistiche, in specifico la formazione, la preparazione e la gestione di promozione sportiva, l'organizzazione di squadre, tornei, gare e manifestazioni che consentono la promozione e lo sviluppo della cultura e dei valori dello sport e la crescita della pratica motoria e sportiva;

I. l'organizzazione di incontri, scambi, collaborazioni e ogni altra iniziativa, con persone, associazioni, fondazioni, enti pubblici, scuole, università, comunità, e aziende per diffondere i principi e raggiungere gli scopi della Fondazione Paolo Rossi, promuovendo e attuando collaborazioni legate alle attività e alle finalità della stessa

J. l'organizzazione e la gestione di ogni altra azione, attività e servizio ricadente negli ambiti di interesse generale di cui sopra.

Per il raggiungimento dei suoi scopi e nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate.

L'individuazione di tali attività diverse, strumentali e secondarie, è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, la Fondazione potrà, inoltre, stipulare ogni opportuno atto, contratto e/o convenzione, collaborare con enti di qualsiasi natura, pubblici e privati, che abbiano scopo o finalità analoghe o affini a quelle oggetto dell'attività della Fondazione ai sensi del presente

articolo, anche partecipando alla costituzione e/o alla gestione degli stessi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti, compresi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, diretta o indiretta, nonché tutte le funzioni strumentali a ciò connesse. In ogni caso, qualora il raggiungimento delle finalità della Fondazione comporti o consegua all'assunzione in capo alla Fondazione di strumenti a carattere partecipativo, tale assunzione dovrà essere caratterizzata dall'assenza di remunerazione, plusvalenza o qualsivoglia altra utilità relativa al titolo partecipativo sia nel periodo di sua detenzione sia al momento della sua dismissione.

La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata. Essa potrà estinguersi unicamente per volontà del Consiglio di Indirizzo e/o nei casi di legge.

Articolo 4 - Patrimonio e fondo di gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale indisponibile versata a tale titolo dai Fondatori e risultante dall'atto costitutivo e dalle successive integrazioni da questi effettuate, e comunque di valore non inferiore a quanto previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore. Il patrimonio è utilizzato per il conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale definite all'art 2 e può essere aumentato e alimentato con contributi, elargizioni, oblazioni, lasciti, donazioni, legati ed erogazioni, effettuati in qualsiasi forma e a titolo di incremento del patrimonio, di quanti abbiano desiderio al potenziamento della Fondazione, ivi compresi i Fondatori, nonché dalle rendite del patrimonio stesso se deciso in tal senso dal Consiglio di Amministrazione.

Il fondo di gestione della Fondazione, è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

-- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione;

-- dalle quote e conferimenti dei membri di cui all'articolo successivo;

-- dalle erogazioni liberali ricevute anche nell'ambito delle specifiche attività di raccolta fondi, occasionali o continuative;

-- dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse;

-- dai ricavi e proventi di prestazioni di servizi convenzionati.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 5 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

-- Fondatori Promotori;

-- Soci Sostenitori;

-- Sostenitori.

Articolo 6 - Fondatori

Sono Fondatori promotori coloro che, per come individuati all'articolo 1, hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

ART. 7) Soci Sostenitori

Possono diventare Soci Sostenitori le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, desiderano contribuire e partecipare in forma continuativa alle attività di interesse generale della stessa. I Soci sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, a seguito di regolare domanda presentata dall'aspirante socio. I Soci Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato. Ai Soci Sostenitori ammessi viene notificata la delibera di ammissione con conseguente iscrizione degli stessi nel relativo libro sociale.

I Soci Sostenitori contribuiscono allo svolgimento delle attività di interesse generale definite all'art 2 attraverso il versamento di una quota annua di partecipazione in denaro (o anche in beni o servizi), nelle forme e nella misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci Sostenitori potranno chiedere di destinare la propria quota annuale (ovvero una parte, anche aggiuntiva, di essa) alla realizzazione di specifici progetti, azioni o attività rientranti nell'ambito delle attività di interesse generale della Fondazione.

I Soci Sostenitori non assumono alcun diritto o obbligo con riferimento alla gestione della Fondazione e/o all'assunzione delle relative deliberazioni. Gli stessi partecipano alla vita sociale attraverso la presentazione, al Consiglio di

Amministrazione, di proposte o idee in ordine all'inserimento nel programma annuale di eventuali specifici progetti, azioni o attività rientranti nell'ambito delle attività di interesse generale della Fondazione ed hanno diritto di ricevere, oltre che una copia dei bilanci e delle programmazioni predisposte dal Consiglio di Amministrazione, anche un aggiornamento (con cadenza trimestrale) delle attività e dell'andamento generale della Fondazione, con particolare riferimento ai progetti, azioni o attività cui gli stessi hanno destinato la propria quota annuale.

I Soci Sostenitori rimangono tali, con conseguente obbligo del versamento della quota annua, fino ad eventuale recesso o esclusione di cui al successivo art 9.

Articolo 8 - Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro (o anche in beni o servizi), annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Sostenitori potranno chiedere di destinare i loro contributi a specifici progetti, azioni o attività rientranti nell'ambito delle attività di interesse generale della Fondazione.

La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita o per il diverso periodo specificatamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Soci Sostenitori non assumono alcun diritto od obbligo con riferimento alla gestione della Fondazione e/o all'assunzione delle relative deliberazioni.

Articolo 9 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza dei suoi membri, l'esclusione dei membri di cui agli artt. 7 e 8 per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare il versamento delle quote, contribuzioni o conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con gli altri organi e membri della Fondazione;
- mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti;

- compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Nel caso di esclusione dei membri di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di diritto e di fatto alla base della decisione ed assegnando termine (non superiore a 30 giorni) per l'inoltro di eventuali controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale documentazione nel frattempo pervenuta ed assume la decisione definitiva.

I Soci Sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Gli esclusi o receduti non possono ottenere la restituzione delle quote, contribuzioni o conferimenti né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Articolo 10. Organi e Cariche della Fondazione.

Sono organi e Cariche della Fondazione;

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente, quest'ultimo ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato;
- il Segretario, ove nominato;
- l'Organo di Controllo e il Revisore Legale, quest'ultimo ove nominato.

E' inoltre possibile la nomina di cariche onorarie, ad opera del Consiglio di Indirizzo.

La prima nomina degli organi e delle cariche della Fondazione è effettuata in sede di atto costitutivo.

Articolo 11 - Consiglio di Indirizzo

Sono membri a tempo indeterminato del Consiglio di Indirizzo, salvo rinuncia o revoca, i soggetti indicati dai Fondatori in sede di atto costitutivo della Fondazione.

Diventeranno di diritto membri a tempo indeterminato del Consiglio di Indirizzo, una volta raggiunta la maggiore età e previa richiesta scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le figlie di Paolo Rossi, Maria Vittoria Rossi, nata a Perugia il giorno 26 gennaio 2010, codice fiscale RSS MVT 10A66 G478M, di cittadinanza italiana, Sofia Elena Rossi, nata a Perugia il giorno 6 maggio 2012, codice fiscale RSS SLN 12E46 G478O, di cittadinanza italiana. In

nessun caso il Consiglio di Indirizzo potrà loro negare l'assunzione della carica di membri del Consiglio di Indirizzo, il cui numero sarà automaticamente aumentato di conseguenza.

Il Consiglio di Indirizzo:

- approva il bilancio d'esercizio e, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale, entrambi predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica del Presidente nominato in sede di costituzione;
- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo, anche monocratico, e il suo Presidente, se collegiale;
- nomina ove ne ricorrano i presupposti di legge o per libera determinazione, stabilendone il compenso, il Revisore Legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi della Fondazione e promuove l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, comprese quelle inerenti allo scopo e alle finalità, anche con possibilità di integrare le attività di interesse generale da svolgersi;
- delibera, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione e delibera sulla devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dallo statuto ovvero attribuiti dalla legge alla competenza genericamente "dell'assemblea", a norma dell'articolo 25, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno uno dei suoi membri, con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di quarantotto ore.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo partecipano - limitatamente all'esercizio delle funzioni di cui infra, se non già membri del Consiglio di Indirizzo - il Presidente e il Segretario della Fondazione, ove nominato.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal membro del Consiglio di Indirizzo più anziano di età.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri. In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. Ogni membro del Consiglio di Indirizzo ha un voto e le deliberazioni sono assunte, salvo ove diversamente previsto, con il voto favorevole dei due terzi (con arrotondamento per eccesso), fatta eccezione per le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio d'esercizio e, ove richiesto dalla legge, del bilancio sociale, entrambi predisposti dal Consiglio di Amministrazione, in merito alle quali il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza assoluta.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, se nominato, o, in alternativa, da un segretario designato tra i presenti ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro, tenuto a cura dello stesso.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Indirizzo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

Ai membri del Consiglio di Indirizzo non spetta alcun emolumento, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, da liquidarsi previa esibizione della relativa documentazione giustificativa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'anticipazione personale della spesa oggetto della richiesta di rimborso.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio di Indirizzo, lo stesso è sostituito dai restanti membri del Consiglio di Indirizzo in carica con deliberazione assunta entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della causa di cessazione, su designazione congiunta dei Fondatori e, in ogni caso con il voto favorevole dei Fondatori, restando inteso che in caso di cessazione

di un membro del Consiglio di Indirizzo che sia un Fondatore, il sostituto sarà designato dal Fondatore cessato, senza necessità di approvazione da parte degli altri Fondatori. La designazione da parte dei Fondatori può avvenire anche in sede testamentaria.

In difetto di designazione da parte dei Fondatori, per qualsiasi motivo, alla sostituzione provvede il Consiglio di Indirizzo, restando inteso che, qualora per tre deliberazioni

successive non si raggiunga la maggioranza prescritta per la nomina del nuovo membro, quest'ultimo è nominato su designazione del Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio.

Il numero dei componenti del Consiglio di Indirizzo non può subire variazioni, per effetto di successive nomine, rispetto a quello stabilito in sede di costituzione, ad eccezione :

- a) dell'ingresso automatico e di diritto nel Consiglio di Indirizzo, una volta raggiunta la maggiore età e previa richiesta scritta al Presidente, delle figlie di Paolo Rossi, Sofia Elena Rossi e Maria Vittoria Rossi;
- b) della designazione, a tempo indeterminato, di uno o più nuovi membri effettuata per accordo unanime di tutti i membri del Consiglio di Indirizzo.

La revoca di un membro del Consiglio di Indirizzo è consentita solo per giusta causa e deve essere deliberata all'unanimità dei restanti membri del Consiglio di Indirizzo.

In nessun caso sono soggetti a revoca i Fondatori che ricoprono la carica di membro del Consiglio di Indirizzo e, ove membri del Consiglio di Indirizzo, le figlie di Paolo Rossi, Sofia Elena Rossi e Maria Vittoria Rossi .

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Sono membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al Fondatore Federica Cappelletti, i soggetti indicati dai Fondatori in sede di atto costitutivo della Fondazione.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, anche successivamente alla costituzione della Fondazione, e sempre entro il limite massimo di cui sopra è effettuata con deliberazione del Consiglio di Indirizzo.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati, anche senza giusta causa, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo.

L'accettazione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione costituisce espressa accettazione della presente clausola.

In nessun caso sono soggetti a revoca i Fondatori che ricoprono la carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

La durata del Consiglio di Amministrazione è stabilita, anche a tempo indeterminato, all'atto della nomina e, qualora sia stabilita a tempo determinato, scade all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.

Anche in caso di durata a tempo determinato, resta salvo il diritto dei Fondatori indicati in sede di atto costitutivo di restare in carica a tempo indeterminato, mediante loro conferma in sede di nomina nel nuovo Consiglio di Amministrazione.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati, senza limite di incarichi successivi, fatte salve le limitazioni di legge.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio di Amministrazione, lo stesso è sostituito con deliberazione del Consiglio di Indirizzo assunta entro trenta giorni dal verificarsi della causa di cessazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ferme le attribuzioni riservate esclusivamente ai Fondatori dall'atto costitutivo e dallo statuto della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone e approva i programmi e gli obbiettivi della Fondazione;
- predispone e approva ove ritenuto opportuno, i regolamenti della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove richiesto per legge;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- decide sull'ammissione ed esclusione dei membri di cui all'articolo 5.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri a suoi componenti nonché al Tesoriere e al Segretario, se nominati, determinandone i limiti. I soggetti muniti di tali poteri acquistano la rappresentanza legale della Fondazione nei limiti dei poteri loro attribuiti e sono tenuti a fornire al Consiglio di Amministrazione periodica informativa, con cadenza almeno semestrale, in merito all'esercizio dei poteri loro attribuiti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, delegare parte dei suoi poteri a comitati costituiti al suo interno; gli atti delegati ad eventuali comitati devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Indirizzo, eventualmente anche in via di ratifica, ed in mancanza della predetta autorizzazione gli stessi non saranno opponibili alla Fondazione nei confronti della quale non avranno valore alcuno.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun emolumento, salvo diversa deliberazione assunta dal Consiglio di Indirizzo. In nessun caso può essere stabilito alcun trattamento di fine mandato a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Resta salvo il diritto di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione al rimborso delle spese sostenute

nell'esercizio delle proprie funzioni, da liquidarsi previa esibizione della relativa documentazione giustificativa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'anticipazione personale della spesa oggetto della richiesta di rimborso.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per approvare la bozza del bilancio d'esercizio e la bozza del bilancio sociale, ove necessario per legge. Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto inviato, con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente e all'Organo di Controllo, almeno cinque giorni prima della riunione salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di quarantotto ore. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'indicazione delle materie da trattare all'ordine del giorno e le eventuali ragioni di urgenza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, volta per volta, anche altre persone per la trattazione di specifici argomenti all'ordine del giorno.

Salvo ove diversamente previsto dal presente statuto, le riunioni del Consiglio di Amministrazione, se regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In assenza di regolare convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se sono presenti tutti i Consiglieri e l'Organo di Controllo.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, se nominato, o, in alternativa, da un segretario designato tra i presenti. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione medesimo.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

Articolo 13 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è nominato dai Fondatori in sede di costituzione tra i membri del Consiglio di Amministrazione e resta in carica a tempo indeterminato e cessa esclusivamente per morte, dimissioni o revoca da parte del Consiglio di Indirizzo con deliberazione assunta all'unanimità. Non è soggetto a revoca, se non per giusta causa, il Presidente che sia anche Fondatore, il quale, anche a seguito della revoca, continuerà, in applicazione del precedente articolo 8, a far parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione, il Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo.

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio, per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, nonché nell'esercizio dei poteri ad egli specificamente attribuiti, entro i limiti degli stessi.

Oltre a quanto espressamente previsto dal presente statuto, il Presidente della Fondazione in particolare:

- firma gli atti della Fondazione e quanto occorra per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario;
- cura ogni rapporto con gli enti pubblici e privati.

Il Presidente può nominare, ove non nominato in sede di costituzione

successivamente dal Consiglio di Indirizzo, un Vice Presidente tra membri del Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 14 - Tesoriere

Il Consiglio di Amministrazione può nominare a maggioranza assoluta tra i suoi membri un Tesoriere, stabilendone durata in carica, mansioni, poteri e, se del caso, il compenso.

Il Tesoriere ha il compito di:

- provvedere, con l'ausilio del Segretario, se nominato, all'amministrazione della Fondazione, nei limiti dei poteri a esso conferiti, curando, direttamente o con l'ausilio di consulenti terzi, la tenuta della contabilità con le modalità previste dall'art. 87 del D. Lgs. 117/2017 e secondo la miglior prassi contabile;
- redigere, con l'ausilio del Segretario, ove nominato, il bilancio d'esercizio di ciascun anno, con la relativa relazione illustrativa, e il bilancio sociale, ove necessario per legge ;
- compie quant'altro ad esso demandato dal Consiglio di Amministrazione, che può a esso anche affidare il coordinamento dei vari progetti della Fondazione riferendone allo stesso.

Oltre a tutto quanto sopra specificato, il Tesoriere compie gli atti di ordinaria amministrazione attinenti alla gestione. La sostituzione, per qualsiasi ragione, compresa la revoca, del Tesoriere è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 15 - Segretario

Il Consiglio di Amministrazione può nominare a maggioranza assoluta tra i suoi membri un Segretario, che cura la gestione amministrativa della Fondazione, conserva i libri del Consiglio di Amministrazione e dei comitati, nonché i bilanci ed opera sulla base dei poteri e delle attribuzioni e funzioni conferiti ad esso dal Consiglio di Amministrazione. La carica di Segretario è cumulabile con quella di Tesoriere. La sostituzione, per qualsiasi ragione, compresa la revoca, del Segretario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 16 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 17 - Bilancio d'esercizio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, formato da:

a) stato patrimoniale; b) rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri; c) relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio è redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In caso di entrate inferiori al limite di cui all'art. 13 del D. Lgs 117/2017, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma semplificata di rendiconto finanziario per cassa, con l'indicazione dei proventi e degli oneri.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto da parte del Consiglio di Amministrazione e deve essere trasmesso all'Organo di Controllo ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.

Il bilancio d'esercizio deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Indirizzo, accompagnato dal parere dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti se nominato. Esso dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore nei termini stabiliti dall'articolo 48, comma 3, Codice del

Terzo Settore.

Articolo 18 - Bilancio sociale

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, nonché ogniqualvolta il Consiglio di Indirizzo ne manifesti l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione predispone, contestualmente al bilancio d'esercizio di cui all'articolo precedente, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate dalle autorità competenti.

Il bilancio sociale deve essere trasmesso all'Organo di Controllo ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.

Il bilancio sociale deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Indirizzo, accompagnato dal parere dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio e successivamente depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato nel sito internet della Fondazione nei termini stabiliti dalla vigente normativa.

Articolo 19 - Organo di Controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di Controllo della Fondazione può essere sia monocratico che collegiale.

In caso di Organo di Controllo collegiale, esso è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, che subentrano in ordine di anzianità in ogni caso di cessazione di un membro effettivo, scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo è eletto in sede di costituzione dai Fondatori e, successivamente, dal Consiglio di Indirizzo.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, e precisamente fino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica, e i suoi componenti sono liberamente rieleggibili senza limite al numero di incarichi, fatte salve le limitazioni di legge.

Il Presidente dell'Organo di Controllo collegiale è nominato in sede di costituzione dai Fondatori e, successivamente, dal Consiglio di Indirizzo.

L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

È compito dell'Organo di Controllo: a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; b) esercitare il controllo sul bilancio sociale della Fondazione, attestando che esso viene redatto in conformità alle linee guida

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; c) monitorare l'osservanza delle finalità della Fondazione e sorvegliare sulla coerenza dell'attività svolta nel corso dell'esercizio dalla Fondazione rispetto agli scopi statutari. Per le convocazioni delle riunioni dell'Organo di Controllo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione. L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo può in ogni momento procedere, anche individualmente, agli atti di ispezione e di controllo. L'Organo di Controllo può richiedere ai Consiglieri di Amministrazione notizie sull'andamento delle attività e delle operazioni della Fondazione.

Degli accertamenti effettuati deve farsi constare cronologicamente in apposito libro tenuto a cura del Presidente dell'Organo di Controllo ed una relazione sulle attività svolte nell'esercizio deve essere presentata al Consiglio di Indirizzo in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio .

L'Organo di Controllo esercita inoltre le funzioni di revisione legale dei conti quando, per due esercizi consecutivi, risultino superati i limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore . In tale caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo è sollevato da tali compiti dopo due esercizi consecutivi nei quali non si verificano tali condizioni. Resta salva la facoltà del Consiglio di Indirizzo di attribuire all'Organo di Controllo le funzioni di revisione legale anche in assenza di obbligo.

Alternativamente, il Consiglio di Indirizzo può affidare le funzioni di revisione legale dei conti ad un Revisore Legale o ad una società di revisione legale nominati con le stesse modalità previste per l'Organo di Controllo. Nel presente Statuto i riferimenti al Revisore Legale si intendono fatti, ove compatibili, anche alla società di revisione.

Il Revisore Legale è individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali e dura in carica tre anni, e precisamente fino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica, ed è liberamente rieleggibile senza limite al numero di incarichi, fatte salve le limitazioni di legge.

L'incarico di Revisore Legale è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

Le attività di revisione legale dei conti esercitate dal soggetto incaricato devono risultare da apposite ed adeguate carte di lavoro la cui redazione e conservazione sono a cura del soggetto incaricato.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

predispone una relazione sulla corretta redazione e veridicità del bilancio consuntivo e del bilancio sociale che deve essere presentata al Consiglio di Indirizzo in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio.

Salvo diversa deliberazione assunta dal Consiglio di Indirizzo, l'incarico di componente dell'Organo di Controllo e di Revisore Legale sono gratuiti, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, da liquidarsi previa esibizione della relativa documentazione giustificativa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'anticipazione personale della spesa oggetto della richiesta di rimborso.

Articolo 20 - Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 21 - Volontari

Quale Ente del terzo settore la Fondazione si può avvalere dell'attività di volontariato dei propri membri o di terzi.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera del Consiglio di Amministrazione. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

I volontari sono iscritti nell'apposito Registro dei Volontari di cui al precedente articolo 19.

La Fondazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 22 Lavoro Retribuito

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento agli Enti del Terzo Settore

Articolo 23 - Scioglimento

Il Consiglio di Indirizzo, con delibera approvata all'unanimità e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo, con delibera approvata all'unanimità, nominerà uno

o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, approvato come sopra previsto, il suo patrimonio, esaurita la fase di liquidazione, sarà devoluto secondo le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo ad altri enti del Terzo Settore che abbiano ad oggetto attività e finalità analoghe o affini a

quelle della Fondazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell' Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 - Controversie. Foro esclusivo

Qualunque controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione dell'atto costitutivo della Fondazione e/o del presente Statuto e dei regolamenti interni della Fondazione, così come qualunque controversia fra la Fondazione e i Fondatori, o fra i Fondatori e gli Organi della Fondazione e/o i loro membri e/o tra i sostenitori e la Fondazione, che non possa essere composta amichevolmente all'interno e nell'ambito della Fondazione stessa e

che non venga devoluta alla cognizione di uno o più arbitri mediante apposito accordo compromissorio sottoscritto da tutte le parti contendenti, sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino.

Articolo 25 - Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge applicabili in materia.